

pinante, io ritengo che non è stato messo in dubbio ed è incontrovertibile non doversi confondere la legge col regolamento; e ripeto che versiamo in materia di doveri e di obbligazioni che deve formare oggetto di legge e non mai di regolamento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo Ministero e Commissione di sopprimere l'articolo 17 del Ministero; ma poichè il deputato Montagnini insiste perchè venga inserito nella legge quest'articolo, lo metterò a partito.

Esso è così concepito:

« La pratica che siasi interrotta per più di sei mesi è prolungata di un periodo di tempo uguale alla metà della durata dell'interruzione, in modo però che non possa l'aumento di pratica eccedere un anno. »

(È rigettato.)

Colla soppressione di questi due articoli, il secondo diventa il 18:

« Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio di procuratore dei poveri, sulla richiesta del medesimo, la Camera di disciplina dovrà applicarvi un numero sufficiente di praticanti, da determinarsi all'uopo dal presidente della Corte o del tribunale.

« L'applicazione in detto ufficio non potrà però essere obbligatoria per un tempo maggiore di un anno. »

CHIAVES. Chiedo la parola.

Io credo che con quest'articolo non si provveda sufficientemente al servizio dell'ufficio del procuratore dei poveri nei luoghi dove è stabilito.

Credo che, se si deve lasciare ad ogni procuratore-capo il provvedere al numero dei suoi praticanti, il vedere se gli convenga averne o non averne, ciò però non possa applicarsi al procuratore dei poveri. In quei luoghi in cui la legge mantiene quest'ufficio deve essa provvedere che il servizio sia fatto nel modo più conveniente e più utile.

Noi vediamo ora qui che il procuratore dei poveri è giudice se debbano o no esservi praticanti nel suo ufficio, e vediamo poi lasciato un arbitrio alla Camera di disciplina, il quale arbitrio mi sembra in questa materia non molto favorevole a fare sì che sia convenevolmente servito l'ufficio dei poveri, ed in secondo luogo verrebbe a pregiudicare eziandio quell'eguaglianza che la legge deve pur sempre mantenere tra tutti coloro che esercitano l'ufficio di procuratore; e mi spiego.

La Camera di disciplina è composta di procuratori.

Ora, se questa Camera di disciplina sarà essa che dovrà stabilire il numero dei praticanti, e dovrà delegare questi praticanti all'ufficio dei poveri, vi è molto a dubitare che non faccia principalmente pesare questo gravame sopra i colleghi che non fanno parte della Camera di disciplina; oppure se, compresi da uno spirito di uguaglianza, i membri della Camera di disciplina vorranno col loro personale contribuire a quello dell'ufficio dei poveri, certamente non sceglieranno fra i loro praticanti quelli che sono migliori: per conseguenza si avrà sempre un ufficio dei poveri, il quale sarà meno sufficientemente servito. Io credo che la pratica all'ufficio dei poveri debba essere per un determinato tempo ob-

bligatoria, ed obbligatoria secondo l'attuale stato delle cose; la pratica all'ufficio dei poveri per gli avvocati è obbligatoria, ed anche per i procuratori, secondo l'attuale legislazione; non vedo perchè ora si toglierebbe di mezzo quest'obbligatorietà e si lascierebbe in facoltà del procuratore dei poveri e della Camera di disciplina il fare che vi siano o no praticanti all'ufficio dei poveri. Ora sarà vero che in qualche luogo può avvenire che il numero dei praticanti all'ufficio dei poveri sia eccedente il bisogno, e che per conseguenza questi praticanti abbiano poco da fare. Ebbene, siccome si sa che questi praticanti all'ufficio dei poveri, pur tuttavia appartengono, per la pratica che hanno già fatto e che saranno per fare, ad altro ufficio, potranno attendere ad un tempo all'ufficio dei poveri ed all'ufficio di quel procuratore esercente, presso il quale abbiano incominciato la pratica; ma intanto sarà convenevolmente e sufficientemente provveduto al servizio del procuratore dei poveri. Egli è perciò che, invece di quest'articolo 18, io proponerei quest'altro:

« Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio dei procuratori dei poveri sarà obbligatoria ai praticanti l'applicazione in detto ufficio per un tempo non minore di un anno.

« Questo tempo sarà computato nel quadriennio stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 5 della presente legge. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non potrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole preopinante.

L'articolo 18, tal quale venne proposto dal Ministero, tende a conciliare coi bisogni della difesa gratuita per i poveri e col dovere che hanno di contribuirvi coloro che si destinano all'esercizio della professione di procuratore la necessità che la pratica di questi ultimi non sia illusoria.

Ora, il prescriversi dalla legge in modo assoluto che uno dei quattro anni di pratica nelle città ove avvi un ufficio di procuratore dei poveri debbasi fare in questo ufficio medesimo, ha l'inconveniente che talvolta nel medesimo trovisi un tal numero di praticanti che non vi possono nemmeno capire ed a cui altro lavoro non rimane da fare tranne qualche copia, cosicchè ridurrannosi ad essere amanuensi e null'altro. Questo è senza dubbio un inconveniente, perchè finisce per essere un anno di pratica perduto. Alcune volte poi il caso vuole che non vi sia un numero bastevole di praticanti, e che l'ufficio dei procuratori dei poveri manchi e di praticanti e di copisti. Il Governo crede quindi che sia meglio prescrivere che quelli i quali debbono fare la pratica per essere ammessi all'ufficio di causidico siano obbligati a prestare la loro opera nell'ufficio del procuratore dei poveri per quanto è necessario e non di più. In questo modo si provvede per la difesa gratuita dei poveri e non si lascia la possibilità che la pratica sia per un anno meno efficace ed istruttiva. L'onorevole Chiaves osservava che questo può dare luogo ad inconvenienti. Primieramente, chi è giudice della necessità di avere un